*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 138° — Numero 18**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 23 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**

**Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.**

## SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 29 novembre 1996, n. 688.

**Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza** . . . . . Pag. 4

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Esedra, in Barletta.** Pag. 10

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa 14 Marzo 1989, in Molfetta** . . . . . Pag. 11

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Maura, in Molfetta.** Pag. 11

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Risorgimento, in Molfetta** . . . . . Pag. 11

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Il Vertice, in Molfetta.** Pag. 12

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa S. Giuseppe, in Acquaviva** . . . . . Pag. 12

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Rotaia 2000, in Acquaviva** . . . . . Pag. 12

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Ed. Ventisette, in Bari.** Pag. 13

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Azaguaro, in Bari.** Pag. 13

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Edilfamiglia, in Triggiano** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Vigilanza, in Altamura.** Pag. 14

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Edilizia Pugliese, in Trani** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa L'Aurora, in Andria.** Pag. 14

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Apulia 2, in Barletta.** Pag. 15

DECRETO 11 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Edildi a r.l., in Frosinone** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO 13 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Zodiaco a r.l., in Frosinone** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 16 gennaio 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cogefid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma, ora «Cogefid - Società di revisione S.r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.** Pag. 16

**Ministero del tesoro**

DECRETO 27 dicembre 1996.

**Attuazione dell'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Banca d'Italia**

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 1996.

**Regolamento emanato ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera *d)*, e 4, dell'art. 10, comma 6 e dell'art. 25, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.** Pag. 17

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 1997.

**Autorizzazione alla società Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa** . . . . . . . . . . Pag. 44

**Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 12 dicembre 1996.

**Approvazione progetto dei lavori: «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso». Affidamento attuazione dell'intervento all'Ente sardo acquedotti e fognature.** (Ordinanza n. 67). Pag. 44

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 22 gennaio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

**Ministero dei trasporti e della navigazione:** Comunicato riguardante il decreto ministeriale 19 dicembre 1996 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime . . . . . . . . . . Pag. 50

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:** Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:**

Revoca alla «Docks Consorzio Como S.r.l.» dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale di deposito. Pag. 50

Modificazione alla ragione sociale della società «Fei Eurofid S.r.l.», in Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

**Ministero della sanità:** Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modifica di autorizzazione già concessa) . . . . . . . . . . Pag. 50

**Ministero dell'interno:**

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. Pag. 51

Conferimento di decorazioni al valor civile . . . . Pag. 51

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici. Pag. 51

**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:** Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1996, per le patate destinate alla trasformazione industriale. Pag. 52

RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996) . . . . . . . . Pag. 58

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche degli eccipienti, della composizione e del periodo di validità di specialità medicinali».** (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996). Pag. 58

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali ad uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 1996) . . . . . . Pag. 59

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996). Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «TAXOTERE - Docetaxel».**

97A0341

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

**Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1996. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.**

97A0387

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 1996, n. 688.

**Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, che detta norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la legge 3 maggio 1971, n. 320, che estende agli ufficiali della Guardia di finanza, con varianti, le disposizioni in materia di avanzamento recate dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di emanazione del regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sostituisce l'articolo 5 della citata legge n. 887 del 1966, prevedendo in particolare al comma 6 che le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, sono stabilite con decreto di questo Ministro;

Visto, altresì, il comma 210 del predetto articolo 3 della legge n. 549 del 1995, che detta disposizioni transitorie per lo svolgimento del suddetto corso superiore di polizia tributaria;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 1176/96 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-7046 del 25 novembre 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

### TITOLO I
### ISTITUZIONE, FINALITÀ E MODALITÀ CONCORSUALI

#### Art. 1.
*Ammissione*

1. Il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria è indetto, alla data del 1° gennaio, con decreto del Ministro delle finanze, che stabilisce il numero dei posti da mettere a concorso, i programmi di esame, le cause di esclusione dallo stesso.

#### Art. 2.
*Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso*

1. Possono partecipare al concorso i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale, che ne facciano domanda, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. L'accertamento dei requisiti viene effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni richiamate al comma 1.

#### Art. 3.
*Valutazione dei titoli*

1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria sono ricompresi nelle seguenti categorie:

*a)* qualità morali, di carattere e fisiche;

*b)* qualità professionali dimostrate nel corso della carriera;

*c)* doti intellettuali e di cultura.

2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1, la competente sottocommissione di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione centesimale, così ripartiti:

*a)* per ciascuna categoria dei titoli di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, fino ad un massimo di nove punti;

*b)* per la categoria dei titoli di cui alla lettera *b)* del comma 1, fino ad un massimo di dodici punti.

3. Nel decreto previsto all'articolo 1 sono indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo nonché i punteggi di cui al comma 2.

4. La sottocommissione per la valutazione dei titoli, alla prima riunione, con apposito verbale, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli indicati a norma del comma 3 per l'assegnazione dei relativi punteggi, avendo cura di attribuire maggiore rilevanza alla documentazione caratteristica.

#### Art. 4.
*Esami per l'ammissione*

1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria consistono nelle seguenti prove:

*a)* una prova scritta in materia di scienza delle finanze ed una in materia di diritto tributario;

*b)* una prova orale in materia di scienza delle finanze e diritto tributario;

*c)* una prova orale in materia di tecnica professionale e di ragioneria generale.

2. Ciascuna prova d'esame è superata dal candidato che abbia conseguito almeno diciotto trentesimi; l'esame e superato dal candidato che abbia conseguito una media di almeno ventuno trentesimi nelle quattro prove. I candidati che non abbiano superato entrambe le prove scritte non sono ammessi alle prove orali.

3. Il punteggio di merito è costituito dalla media, calcolata sino al centesimo, tra la media dei voti delle prove scritte e la media dei voti delle prove orali, calcolate anch'esse fino al centesimo.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernenti il comportamento e gli adempimenti degli esaminandi durante lo svolgimento delle prove e al termine di esse, nonché gli adempimenti della commissione esaminatrice.

### Art. 5.
*Commissione giudicatrice e graduatoria*

1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 3 e 4, è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze. La stessa è presieduta dal comandante in seconda della Guàrdia di finanza e si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, la cui composizione e stabilita con il predetto decreto ministeriale.

2. In ciascuna delle due sottocommissioni di cui al comma 1, le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.

3. Ultimati gli esami, la sottocommissione per la valutazione dei titoli procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

4. La graduatoria generale di merito del concorso è formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 3 ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui al comma 3 dell'articolo 4, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. È data precedenza in graduatoria, a parità di voto, al concorrente più elevato in grado e, a parità di grado, al concorrente più anziano in ruolo.

5. La graduatoria generale è approvata con decreto del Ministro delle finanze e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.

# TITOLO II
# ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

## *Capo I*
## ORGANI E ATTIVITÀ DIDATTICO-ADDESTRATIVE

### Art. 6.
*Sede*

1. Il corso si svolge presso la Scuola di polizia tributaria.

2. Ciascun corso è contraddistinto da un numero d'ordine.

### Art. 7.
*Direttore del corso*

1. direttore del corso è il comandante della Scuola di polizia tributaria.

2. Il direttore del corso sovraintende, indirizzandole, alle attività relative allo svolgimento del corso. A tal fine, assume le iniziative necessarie sul piano organizzativo, funzionale e tecnico-addestrativo promuovendo altresì i provvedimenti di competenza dei livelli gerarchici sovraordinati.

### Art. 8.
*Comandante del corso*

1. Il comandante del corso è un colonnello in servizio permanente effettivo, nominato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

2. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, cura in concreto lo svolgimento del corso, accertandone la costante aderenza alle finalità enunciate nell'articolo 5, comma 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, seguendo con continuità le attività didattiche, controllando il comportamento dei frequentatori e verificandone l'andamento negli studi.

### Art. 9.
*Organizzazione del corso*

1. Le discipline d'insegnamento del corso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza.

2. I programmi del corso, l'inizio e il termine dell'anno accademico, nonché il calendario di massima delle attività didattiche e degli esami sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

### Art. 10.
*Insegnamento*

1. L'insegnamento delle discipline del corso è affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con decreto del Ministro delle finanze tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e dirigenti

delle amministrazioni dello Stato, gli esperti estranei alle amministrazioni dello Stato particolarmente qualificati vincolati da convenzione annuale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado non inferiore a tenente colonnello.

Art. 11.

*Insegnanti*

1. Gli insegnanti si attengono ai programmi stabiliti a norma dell'articolo 9 e, oltre alle disposizioni che li riguardano contenute nel presente regolamento, alle direttive del direttore del corso.

2. Ogni insegnante titolare può essere assistito da uno o più insegnanti aggiunti che hanno il compito di:

*a)* presenziare con assiduità alle lezioni e sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento;

*b)* coadiuvare il titolare nelle attività didattiche.

Art. 12.

*Consiglio degli insegnanti*

1. Il consiglio degli insegnanti è formato, per ciascun anno di corso, dagli insegnanti titolari e aggiunti ed è presieduto e convocato dal direttore del corso.

2. Il consiglio ha funzioni consultive su argomenti di carattere generale riguardanti il corso e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal comandante del corso.

Art. 13.

*Libri di testo*

1. I libri di testo delle discipline del caso sono stabiliti dal direttore del corso, sentiti i singoli insegnanti nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 14.

*Attività didattiche*

1. Le attività didattiche sono espletate con metodo interdisciplinare, favoriscono l'attiva partecipazione dei frequentatori dei corsi e comprendono lezioni, esercitazioni, lavori monografici, recensioni di opere, seminari, conferenze, attività esterne. Esse sono svolte sulla base del calendario stabilito dal rettore del corso, sentito il consiglio degli insegnanti, nel quadro del calendario di massima di cui all'articolo 9.

2. Per ciascuna delle attività indicate al comma 1 deve essere compilato un rapporto contenente l'elencazione dei nominativi dei frequentatori presenti e la descrizione sommaria della specie di attività svolta.

3. Il rapporto di cui al comma 2 è compilato dall'ufficiale frequentatore più elevato in grado o più anziano dei presenti ed è controfirmato dagli insegnanti della materia che hanno partecipato all'attività didattica.

Capo II

VALUTAZIONI DI PROFITTO

Art. 15.

*Valutazione del profitto nelle discipline d'insegnamento*

1. Nel corso dell'anno accademico i frequentatori effettuano studi e ricerche sulle materie che formano oggetto di insegnamento o su specifiche tematiche, da illustrare oralmente o con relazione scritta.

2. Sulle relazioni orali o scritte viene espresso un giudizio con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: ottimo, molto buono, buono, sufficiente ed insufficiente, accompagnandolo da una sintetica motivazione. Il giudizio concorre alla valutazione finale di cui all'articolo 19. Le relazioni scritte sono conservate agli atti della Scuola di polizia tributaria.

3. In ogni anno di corso il direttore del corso assegna a ciascun frequentatore o a gruppi di essi uno o più lavori monografici su argomenti delle discipline di insegnamento o su problemi di carattere generale individuati dal Comando generale.

4. I lavori monografici di cui al comma 3 vengono discussi nel corso dell'anno e valutati dal docente della specifica disciplina ovvero dal direttore del corso per gli studi assegnati dal Comando generale.

Art. 16.

*Prova d'esame*

1. Al termine delle lezioni di ciascun anno di corso ha luogo un esame finale orale, a carattere interdisciplinare, sulle materie indicate, annualmente, con determinazione del Comandante generale fra quelle oggetto di insegnamento.

2. I frequentatori si presentano all'esame nell'ordine stabilito preventivamente con estrazione a sorte. L'ordine di presentazione può essere variato dal presidente della commissione di cui all'articolo 17 quando ricorrano motivate esigenze.

3. Alla prova orale possono assistere i frequentatori del corso.

Art. 17.

*Commissione d'esame*

1. La valutazione dell'esame di cui all'articolo 16 è devoluta, per ciascun anno di corso, ad una commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze, composta dal direttore del corso, che la presiede, dal comandante del corso e dagli insegnanti titolari delle materie oggetto di esame.

2. In caso di impedimento, il presidente della commissione e il comandante del corso sono sostituiti da parigrado in servizio permanente effettivo. L'insegnante titolare è sostituito dall'insegnante aggiunto nella stessa materia.

Art. 18.

*Valutazione della prova d'esame*

1. Al termine della prova d'esame la commissione di cui all'articolo 17 esprime per ciascun frequentatore un giudizio assegnando una delle qualifiche indicate all'articolo 15, comma 2.

2. Al termine di ogni seduta la commissione d'esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato.

3. La prova d'esame si intende non superata qualora il candidato riporti una qualifica inferiore a sufficiente.

4. Il giudizio attribuito ai candidati viene riportato in apposito elenco di cui i frequentatori prendono visione il giorno stesso della prova.

Art. 19.

*Commissione giudicatrice e valutazione finale*

1. Il giudizio di idoneità al termine di ciascun anno di corso è devoluto ad una commissione giudicatrice nominata con lo stesso decreto di cui all'articolo 17, comma 1, composta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione della Guardia di finanza, che la presiede, dal direttore del corso e dal comandante del corso.

2. La commissione giudicatrice, in applicazione del comma 1, esprime per ciascun candidato un giudizio finale complessivo assegnando una delle qualifiche previste all'articolo 15, comma 2. A tal fine e per valutare il livello professionale complessivo acquisito dai candidati, la commissione tiene conto degli esiti delle attività didattiche effettuate a norma dell'articolo 15 nonché della prova d'esame prevista all'art. 18.

3. È dichiarato idoneo al termine di ciascun anno di corso il frequentatore che abbia riportato un giudizio finale con qualifica non inferiore a sufficiente.

4. Superano il corso di polizia tributaria, ai sensi e per gli effetti del l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, gli ufficiali che hanno seguito il corso con profitto complessivo almeno sufficiente, determinato dalla commissione giudicatrice al termine del biennio anche sulla base del giudizio finale espresso a conclusione del primo anno di corso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

Art. 20.

*Assenze degli insegnanti*

1. Gli insegnanti che non possono tenere le lezioni e le altre attività didattiche secondo gli orari stabiliti dal direttore del corso, devono darne tempestiva comunicazione all'ufficio del comandante del corso per le opportune variazioni.

Art. 21.

*Infermità dei frequentatori*

1. L'infermità dei frequentatori durante la permanenza nella sede della Scuola di polizia tributaria deve essere accertata dal dirigente del servizio sanitario della Scuola medesima.

Art. 22.

*Impedimento a sostenere l'esame*

1. I candidati che, per giustificato motivo, non possono sostenere la prova d'esame sono ammessi dal presidente della commissione d'esame ad effettuarla in data successiva, ma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.

Art. 23.

*Assenza dalla prova d'esame*

1. I candidati che senza giustificato motivo non si presentano alla prova d'esame e quelli che si ritirano durante la prova stessa sono considerati non idonei.

Art. 24.

*Dimissioni e rinvii*

1. Sono dimessi dal corso gli ufficiali che:

*a)* presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso;

*b)* non sono idonei ai sensi degli articoli 18, 19, e 23;

*c)* dimostrano di non possedere qualità e attitudini per l'ulteriore frequenza del corso;

*d)* non frequentano, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi.

2. Il provvedimento di dimissione è assunto dal Comandante generale della Guardia di finanza e, nel caso previsto dalla lettera *c)* del comma 1, dal Ministro delle finanze su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso e dal comandante del corso.

3. Il provvedimento ministeriale o del comandante generale della Guardia di finanza è notificato all'ufficiale interessato.

4. Nel caso previsto dalla lettera *d)* del comma 1, se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviati, per una sola volta, alla frequenza dell'anno accademico immediatamente successivo all'anno in corso interrotto o iniziato. Con le stesse modalità e alle stesse condizioni possono chiedere di essere rinviati gli ufficiali di cui all'articolo 22 impossibilitati a sostenere la prova d'esame entro il termine di giorni trenta.

Art. 25.

*Esclusione dal corso*

1. Sono definitivamente esclusi dal corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che ne vengono espulsi per ragioni disciplinari.

2. Il provvedimento è adottato dal Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza, sentito il parere di una commissione dallo stesso nominata.

Art. 26.

*Titoli e brevetti*

1. Agli ufficiali che hanno superato il corso superiore di polizia tributaria a norma dell'articolo 19, comma 4:

*a)* è conferito il «Titolo Scuola di polizia tributaria» con autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo approvato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza;

*b)* è rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro delle finanze.

Art. 27.

*Documentazione caratteristica*

1. Al termine di ciascun anno di corso è compilata per ogni ufficiale frequentatore la documentazione caratteristica prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Nella documentazione devono essere indicati il giudizio di idoneità o di non idoneità nonché le relative qualifiche di profitto, come di seguito indicate:

*a)* ottimo;

*b)* molto buono;

*c)* buono;

*d)* sufficiente;

*e)* insufficiente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 novembre 1996

*Il Ministro:* VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1997*
*Registro n. 1 Finanze, foglio n. 8*

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

— La legge 12 novembre 1955, n. 1137, reca: «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»

— La legge 24 ottobre 1966, n. 887, reca: «Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza».

— La legge 3 maggio 1971, n. 320, reca: «Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza».

— Gli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), recano:

«Art. 8 *(Concorso per titoli ed esami).* — 1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, precede le prove d'esame.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente: il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame».

«Art. 11 *(Adempimenti della commissione).* — 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica».

«Art. 12 *(Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali).*
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, che deve in ogni caso precedere le prove scritte, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove di esami.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste».

«Art. 13 (*Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte*). — 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime».

«Art. 14 (*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*). — 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte».

«Art. 15 (*Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie*). — 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.

5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.

6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola».

— L'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostituisce l'art. 5 della citata legge n. 887/1966, con il testo che segue:

«Art. 5. — 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con un punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento ed il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonché di funzioni di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del 1° gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge».

— L'art. 3, comma 210, della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: «Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità per lo svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'art. 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dal comma 209 del presente articolo».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è così formulato:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e) (abrogata)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Nota all'art. 2:*

— Per l'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 4:*

— Per gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 8:*

— Per l'art. 5, comma 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 19:*

— Per l'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedi note alle premesse..

97G0017

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Esedra, in Barletta.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 giugno 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Esedra, B.U.S.C. n. 4554/180748, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio Michele V. Russo, in data 6 dicembre 1979, rep. n. 5676, registro società n. 4169, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0400

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa 14 Marzo 1989, in Molfetta.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa 14 Marzo 1989, B.U.S.C. n. 6718/246588, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Concetta A. Della Ratta, in data 14 marzo 1989, rep. n. 10971, registro società n. 9428, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0401

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Maura, in Molfetta.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Maura, B.U.S.C. n. 6717/246587, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Concetta A. Della Ratta, in data 24 febbraio 1989, rep. n. 10759, registro società n. 9394, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0402

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Risorgimento, in Molfetta.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Risorgimento, B.U.S.C. n. 1975/113133, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Donato D'Amato, in data 10 luglio 1968, rep. n. 24565, registro società n. 2271, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0403

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Il Vertice, in Molfetta.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 novembre 1993 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Il Vertice, B.U.S.C. n. 7038/254972, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Francesco Mazza, in data 5 agosto 1991, rep. n. 878/238, registro società n. 10950, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0404

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa S. Giuseppe, in Acquaviva.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 gennaio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa S. Giuseppe, B.U.S.C. n. 2787/141216, con sede in Acquaviva, costituita per rogito notaio Giuseppe Susca, in data 9 luglio 1975, rep. n. 62129, registro società n. 8338, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0405

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Rotaia 2000, in Acquaviva.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 giugno 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Rotaia 2000, B.U.S.C. n. 2897/144721, con sede in Acquaviva, costituita per rogito notaio G.nni Petruzzellis, in data 30 giugno 1975, rep. n. 35168, registro società n. 8666, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0406

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Ed. Ventisette, in Bari.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Ed. Ventisette, B.U.S.C. n. 4321/174971, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Cesare Cerasi, in data 5 marzo 1980, rep. n. 8087, registro società n. 11764, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0407

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Azaguaro, in Bari.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 novembre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Azaguaro, B.U.S.C. n. 3880/164210, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Cesare Cerasi, in data 13 novembre 1978, rep. n. 5290, registro società n. 10607, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0408

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Edilfamiglia, in Triggiano.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° marzo 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Edilfamiglia, B.U.S.C. n. 1745/106557, con sede in Triggiano, costituita per rogito notaio Nicola D.co Di Mauro, in data 26 luglio 1968, rep. n. 45140, registro società n. 5976, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0409

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Vigilanza, in Altamura.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 aprile 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Vigilanza, B.U.S.C. n. 3031/147920, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Nicola Berloco, in data 24 maggio 1976, rep. n. 45389, registro società n. 8970, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0410

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Edilizia Pugliese, in Trani.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 marzo 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Edilizia Pugliese, B.U.S.C. n. 1770/107008, con sede in Trani, costituita per rogito notaio Riccardo Perrone Capano, in data 22 novembre 1968, rep. n. 40282, registro società n. 2294, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0411

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa L'Aurora, in Andria.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 aprile 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa L'Aurora, B.U.S.C. n. 311/88230, con sede in Andria, costituita per rogito notaio Alberto Colesanti, in data 15 maggio 1964, rep. n. 14339, registro società n. 2053, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0412

DECRETO 8 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa Apulia 2, in Barletta.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 luglio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Apulia 2, B.U.S.C. n. 6522/241592, con sede in Barletta, costituita per rogito notaio D'Onofrio Felice, in data 7 aprile 1989, repertorio n. 91000, registro società n. 9523, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 8 gennaio 1997

*Il direttore:* BALDI

97A0413

DECRETO 11 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Edildi a r.l., in Frosinone.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione dell'8 novembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia Edildi a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Edildi a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Di Giovine Roberto in data 13 giugno 1984, repertorio n. 3608, registro società n. 3928, tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1089/212761, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 11 gennaio 1997

*Il direttore:* NECCI

97A0414

DECRETO 13 gennaio 1997.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia Zodiaco a r.l., in Frosinone.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 febbraio 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia Zodiaco a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Zodiaco a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Doleatti Rita in data 20 gennaio 1988, repertorio n. 9093, registro società n. 5692, tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1311/231993, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 gennaio 1997

*Il direttore:* NECCI

97A0415

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 gennaio 1997.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cogefid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma, ora «Cogefid - Società di revisione S.r.l.», in Caserta, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1996, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Cogefid - Compagnia gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Bologna, poi trasformatasi in «Cogefid S.r.l.», con sede in Milano, e successivamente «Cogefid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Roma, ed ora «Cogefid - Società di revisione S.r.l.», con sede in Caserta, ancorché la modifica statutaria non sia stata ancora omologata dal 20 aprile 1995;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Cogefid - Compagnia gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Bologna, poi trasformatasi in «Cogefid S.r.l.», con sede in Milano, e successivamente «Cogefid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Roma, ed ora «Cogefid - Società di revisione S.r.l.», con sede in Caserta, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Agostino Somma, nato ad Atripalda (Avellino) il 3 marzo 1941, con studio in Avellino, via Iannachini, 18.

Il presente decreto sarà comunicato alla C.C.I.A.A. di Roma e Caserta ai fini del deposito unificato atti societari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1997

*Il Ministro:* BERSANI

97A0416

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1996.

**Attuazione dell'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, che approva il regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, con il quale viene autorizzato il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, intese ad aggiornare le procedure di pagamento ivi previste;

Considerato che la suddetta disposizione consente un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea;

Ritenuto necessario, a tal fine, adeguare le procedure di pagamento dei contributi nazionali, di competenza del richiamato Fondo di rotazione, a quelle adottate dalla Commissione europea per l'erogazione della quota di cofinanziamento a proprio carico, con ciò semplificando anche i rapporti tra operatori e pubblica amministrazione;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 9 del decreto del Presidente, della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, è sostituito dal seguente:

1. Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, a seguito di richiesta della competente amministrazione, secondo i seguenti criteri:

*a)* per la prima quota annuale del cofinanziamento:

1) fino al 50 per cento, a titolo di primo anticipo;

2) il secondo anticipo, calcolato in modo che l'importo dei due anticipi non superi l'80 per cento, viene erogato allorché la competente amministrazione abbia certificato spese pari ad almeno la metà dell'importo del primo anticipo nazionale e comunitario;

3) il 20 per cento, a titolo di saldo, a seguito del completamento delle spese sostenute per le quote comunitaria e nazionale.

*b)* per le successive quote annuali del cofinanziamento:

il primo anticipo fino al 50 per cento viene erogato allorché siano state sostenute spese pari ad almeno il 60 per cento del costo complessivo del piano finanziario del programma relativo alla precedente ultima annualità, nonché spese pari al 100 per cento del costo complessivo della precedente penultima annualità;

per il secondo anticipo e per il saldo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), lettera *a)*.

2. Le anticipazioni nei confronti di soggetti privati devono essere garantite, a norma dell'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, da apposite fidejussioni, redatte in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1986

*Il Ministro:* CIAMPI

97A0399

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 1996.

**Regolamento emanato ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera *d)*, e 4, dell'art. 10, comma 6 e dell'art. 25, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.**

IL GOVERNATORE

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (di seguito «Decreto»);

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia determini in via generale l'importo minimo del capitale versato delle società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»);

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *h)*, del decreto, il quale stabilisce che la Consob autorizza l'esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM qualora la struttura del gruppo di cui esse sono parte non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia determini la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *h)*;

Visto l'art. 10, del decreto, il quale disciplina gli obblighi di comunicazione dei partecipanti al capitale delle SIM;

Visto l'art. 10, comma 6, del decreto, il quale stabilisce che la Banca d'Italia determini la partecipazione qualificata alle SIM e le soglie partecipative; i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni;

Visto l'art. 25, comma 1, lettera *b)*, del decreto, a norma del quale la Banca d'Italia disciplina i sistemi che devono essere adottati affinché il soggetto vigilato conosca in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle società e degli enti di carattere finanziario del gruppo di appartenenza, quando questo non sia soggetto a vigilanza consolidata;

Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, e dall'art. 25, comma 1, del decreto;

EMANA

l'unito regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal decreto in materia di: capitale minimo delle SIM; nozione di gruppo rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione; partecipazione al capitale delle SIM; disposizioni applicabili alle SIM appartenenti a gruppi non sottoposti a vigilanza su base consolidata.

Roma, 24 dicembre 1996

*Il Governatore:* FAZIO

## CAPITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### 1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si definisce:

a) "Decreto", il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

b) "T. U. bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) "capitale versato", l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale;

d) "controllo" il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;

e) "partecipazione indiretta" la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

f) "partecipazione qualificata" una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto;

g) "società ed enti finanziari": le SIM, le imprese di investimento, gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario, le società di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86, le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario;

## CAPITOLO II

## CAPITALE MINIMO DELLE SIM

### 1. Disciplina del capitale minimo

Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:

*I)* 750 milioni di lire per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi di:

*a)* collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

*b)* gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

*c)* ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione

a condizione che:

1. le SIM non detengano, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela;
2. le attività di cui ai precedenti punti siano svolte senza assunzione di rischi da parte delle SIM.

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.

*II)* 2 miliardi di lire per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi:

*a)* previsti dal precedente paragrafo *I)*, in mancanza delle condizioni indicate ai precedenti punti 1 o 2;

*b)* di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

*c)* di negoziazione per conto proprio o per conto terzi.

Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano svolgere servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.

### 2. Regime transitorio

Le SIM autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni all'esercizio di servizi di investimento si adeguano alle disposizioni del presente capitolo entro il 31 dicembre 1997.

## CAPITOLO III

## NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

### 1. Nozione di gruppo

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi d'investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

*a)* controllano la SIM;

*b)* sono controllati dalla SIM;

*c)* sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM;

Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

*a)* partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;

*b)* sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

# CAPITOLO IV

# PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM

## SEZIONE I
## OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

### 1. Ambito di applicazione

#### *1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni*

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:

*a)* acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
- al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

*b)* cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

A dette comunicazioni sono tenute anche, ove si verifichino i presupposti, le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché le società di gestione di fondi comuni con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore.

Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale della SIM in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta ([1]). In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti).

Non è tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del Tesoro.

---

([1]) Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al punto 4.

*1.2 Modalità di calcolo della percentuale*

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

- *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SIM (warrants). È invece soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti.

*1.3 Accordi di voto*

Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in una SIM inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina è comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione.

E parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una società interposta alla SIM.

Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all'accordo di voto, può essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli aderenti al patto.

## 2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione delle partecipazioni

*2.1 Principio della sana e prudente gestione e della idoneità a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza*

I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l'idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM.

Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell'Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi a seguito dell'operazione, nonché l'idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono, a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

*2.2 Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre*

La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione – a data recente – di seguito elencata.

1. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica:

a) attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali); il "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;

b) riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;

c) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;

d) nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;

e) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto al successivo punto 2.3.

2. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una società:

a) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla certificazione della società di revisione;

b) attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale;

c) le medesime informazioni richieste alle lettere *b), c)* e *d)* del paragrafo precedente riferite alla società, nonché alla lettera *e)* del medesimo paragrafo riferite agli esponenti aziendali della società stessa;

d) elenco dei soci che detengono una partecipazione qualificata nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.

Ove si tratti di una società estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate lettere di "good standing" o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del paese di origine. Dalle società estere dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alla Banca d'Italia.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SIM.

In ogni caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo (1), oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:

*a)* la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;

*b)* il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;

*c)* riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:

- la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
- gli enti finanziari del gruppo di appartenenza (SIM e altri intermediari) e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.

La documentazione prevista dal presente punto 2.2 non è richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un'impresa di investimento comunitaria. Per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia non è richiesto l'invio della documentazione già prodotta anche ad altro titolo.

*2.3 Requisiti di onorabilità*

Fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1 del Decreto, i requisiti di onorabilità richiesti sono quelli indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. *b)* della L. 1/91 (2).

In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilità è comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento delle soglie rilevanti).

Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione (3) e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.

---

(1) Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente:
- sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM;
- controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM.

(2) Per la documentazione necessaria alla verifica del requisito in questione si rinvia alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto.

(3) In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:

- banche e imprese di investimento comunitarie;
- banche e imprese di investimento extracomunitarie nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese di origine;
- enti pubblici anche economici.

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l'esistenza di requisiti analoghi a quelli previsti per i soggetti di nazionalità italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

*2.4 Procedura e termini*

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni è interrotto:

*a)* nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni;

*b)* qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d'Italia debba interessare l'Autorità di vigilanza estera. In tali casi, il termine è interrotto dal momento in cui la Banca d'Italia comunica tale circostanza all'interessato. La Banca d'Italia comunica altresì al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte dell'Autorità del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.

Inoltre, il termine di 90 giorni è sospeso per il tempo necessario alla Banca d'Italia per ottenere dalla competente Prefettura i certificati – relativi ai soggetti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi del precedente paragrafo – attestanti che i medesimi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione. La Banca d'Italia comunica all'interessato la sospensione del termine e la data dalla quale il medesimo ricomincia a decorrere.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla SIM.

Nelle operazioni di aumento di capitale o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni.

Nel caso di offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione riguardanti le azioni di SIM, stante il carattere irrevocabile e incondizionato delle accettazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 149/92, i soggetti che intendono aderire all'offerta devono effettuare tempestivamente la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia al fine di consentirle, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'operazione, di rendere nota anche prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale delle SIM che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 10 della legge n. 149/92, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (ad esempio, sistemi d'asta).

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

## 3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione

I soggetti indicati al precedente punto 1 che intendono cedere una partecipazione possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione in questione dovrà, tra l'altro, indicare la presumibile data di conclusione dell'operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e la percentuale del capitale della SIM oggetto di cessione.

## 4. Comunicazioni successive

I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti punti 2 e 3 inviano alla Banca d'Italia e alla SIM entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione, il modello 19/L (cfr. allegato 2), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

I soggetti che partecipano in misura superiore alle soglie rilevanti in una SIM di nuova costituzione che chiede l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto sono tenuti ad inviare il modello 19/L alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima.

Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione.

### 5. Regime transitorio

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, detengono partecipazioni nel capitale di una SIM in misura superiore alle soglie rilevanti trasmettono alla SIM partecipata, nel termine di 90 giorni, una comunicazione contenente il modello 19/L e la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto al precedente punto 2.3.

Il consiglio di amministrazione della SIM sulla base della documentazione trasmessa verifica il possesso dei requisiti di onorabilità. Copia del verbale della relativa delibera consiliare, dei documenti presi a base delle valutazioni effettuate e del modello 19/L ricevuto sono trasmessi alla Banca d'Italia.

Non sono tenuti all'invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti esentati ai sensi del precedente punto 2.3, anche i soci di controllo della SIM che abbiano già comprovato alla CONSOB il possesso dei requisiti in questione.

## SEZIONE II
## ADEMPIMENTI DELLE SIM

Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione – in particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di aumento del capitale – nonché i modelli già stampati nella parte riguardante i dati delle SIM stesse.

L'articolo 11 del Decreto prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

*a)* la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

*b)* la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;

*c)* l'indicazione ([1]) per le singole delibere:

- dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
- dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò le SIM conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

---

([1]) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente.

## CAPITOLO V

## DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI NON SOTTOPOSTI A VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

### 1. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definisce "gruppo" l'insieme delle società, con sede in Italia o all'estero, che:

a) controllano la SIM;

b) sono controllate dalla SIM;

c) sono controllate dalla stessa società che controlla la SIM;

d) sono partecipate almeno per il 20 per cento del capitale con diritto di voto, anche congiuntamente, dalla SIM o dalle società di cui alle lettere a), b) e c).

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

### 2. Ambito di applicazione

Sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente capitolo tutte le SIM appartenenti a gruppi che ricomprendono, oltre alla SIM medesima, altre società ed enti finanziari.

Sono escluse le SIM appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario o a un gruppo sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Paese dell'Unione Europea nonché le SIM ricomprese in un gruppo non bancario che, ricorrendone le condizioni, rispettino le disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata.

### 3. Caratteristiche dei sistemi di verifica delle fonti di capitale e di finanziamento

Le SIM che fanno parte di un gruppo devono stipulare accordi con la capogruppo affinché siano istituiti sistemi e procedure informative adeguati a consentire alle SIM medesime di conoscere in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle società ed enti finanziari appartenenti al gruppo nonché la composizione aggiornata del gruppo medesimo.

Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria.

I sistemi e le procedure prevedono almeno che le SIM del gruppo:

1. ricevano – con cadenza semestrale – dalle società ed enti finanziari del gruppo:

   *a)* i dati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria indicati nell'allegato 3;

*b)* tutte le informazioni in ordine alle posizioni di rischio assunte dagli enti finanziari necessarie per determinare il grado di concentrazione dei rischi a livello aggregato secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della L. 1/91;

2. possano verificare la correttezza, completezza e tempestività delle informazioni ricevute.

## 4. Comunicazioni alla Banca d'Italia

### *4.1 Relazione illustrativa*

Le SIM inviano alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e all'Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I) una relazione illustrativa dei sistemi e delle procedure adottati in ottemperanza alle presenti disposizioni.

La relazione contiene almeno indicazioni circa:

*a)* le informazioni inviate dalle società del gruppo alle SIM e la periodicità delle stesse;

*b)* le soluzioni adottate per garantire la completezza e tempestività delle segnalazioni ricevute, con particolare riguardo alle società del gruppo con sede all'estero;

*c)* i controlli interni posti in essere per verificare l'efficacia dei sistemi e delle procedure adottate per comunicare alle SIM le informazioni relative alle società ed enti finanziari del gruppo.

Le SIM indicano altresì se siano stati eventualmente predisposti sistemi che consentono la misurazione e il controllo dei rischi su base consolidata o aggregata e la tipologia dei rischi considerati.

Alla relazione va allegato uno schema con l'articolazione del gruppo.

La relazione è inviata entro tre mesi dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del Decreto ([1]). Le variazioni intervenute nei sistemi di verifica delle fonti di capitale e di finanziamento o nell'articolazione del gruppo sono comunicate alla Banca d'Italia entro trenta giorni.

Le SIM inviano alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e all'Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I), entro quattro mesi dalla data di riferimento:

a) le informazioni di cui al precedente paragrafo 3, punto 1), lett. a), ricevute dalle società ed enti finanziari del gruppo;

b) le informazioni relative al grado di concentrazione dei rischi a livello aggregato, determinato facendo riferimento sia alle posizioni di rischio della SIM sia a quelle comunicate dalle società ed enti finanziari del gruppo.

### *4.2 Comunicazione dei rischi*

Le SIM notificano tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza, nelle società ed enti finanziari del gruppo, di rischi che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle SIM medesime.

([1]) Le SIM già iscritte all'albo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento inviano la relazione entro il 30 aprile 1997.

## CAPITOLO VI
## DISPOSIZIONI FINALI

**1. Allegati**

Gli allegati richiamati nel presente regolamento fanno parte integrante del regolamento stesso.

**2. Entrata in vigore**

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997. A decorrere da tale data gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della L. 1/91 sono abrogati.

ALLEGATO 1

Alla
Banca d'Italia
Filiale di

______________

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione qualificata in Società di Intermediazione Mobiliare ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

| DICHIARANTE | |
|---|---|
| *Se persona fisica:* | *Se persona giuridica:* |
| Cognome ______________ | Denominazione sociale ______________ |
| Nome ______________ | Eventuale sigla sociale ______________ |
| Luogo di nascita ______________ | Codice fiscale ______________ |
| Data di nascita ______________ | Comune sede legale ______________ |
| Codice fiscale ______________ | Indirizzo ______________ |
| Comune di residenza ______________ | Stato ______________ |
| Indirizzo ______________ | |
| Stato ______________ | |

| SIM DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE | |
|---|---|
| Denominazione della SIM di cui si intende assumere la partecipazione | ______________ |
| Percentuale di azioni con diritto di voto che si intende acquisire (specificando se si tratta di partecipazione di controllo) ............ | ______% |
| *di cui:* | |
| – direttamente ............ | ______% |
| – indirettamente ............ *(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella SIM nonché dei soggetti interposti):* ______________ ______________ ______________ | ______% |
| Percentuale di azioni con diritto di voto già possedute nella SIM ............ | ______% |
| *di cui:* | |
| – direttamente ............ | ______% |
| – indirettamente ............ | ______% |

ALLEGATO 2

**PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE**

**Comunicazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.lgs. 415/96**

**Mod. 19/L**

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________________

Alla SIM ____________________

| Riservato alla BANCA D'ITALIA | | |
|---|---|---|
| Filiale | Data G G M M A A | Numero |

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica: cognome; nome; luogo di nascita; data di nascita (G G M M A A); codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone o ente: denominazione sociale; eventuale sigla sociale; specie; eventuale codice; codice fiscale

comune sede legale o residenza; via; sigla provincia; stato

Causale della dichiarazione

Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione (G G M M A A)

SIM PARTECIPATA — quadro B

denominazione; codice fiscale

capitale sociale in azioni con diritto di voto; codice identificativo

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

| titolo del possesso | N. azioni possedute | N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto | N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante |
|---|---|---|---|
| proprietà | 1 | 1 | |
| riportato | 2 | 2 | di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria |
| riportatore | 3 | 3 | |
| pegno | 4 | | |
| usufrutto | 5 | | |
| deposito o altro | 6 | | |

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

| titolo del possesso | N. azioni possedute | N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto | N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone |
|---|---|---|---|
| proprietà | 1 | 1 | |
| riportato | 2 | 2 | di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria |
| riportatore | 3 | 3 | |
| pegno | 4 | | |
| usufrutto | 5 | | |
| deposito o altro | 6 | | |

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI — quadro E

| N. azioni possedute | N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto | N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante |
|---|---|---|
| N. fiducianti 1, 2 — % 1, 2 | | di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria |

RIEPILOGO

| | | |
|---|---|---|
| N. azioni totali possedute | , | % rispetto al capitale sociale con diritto di voto |
| di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria | , | % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria |
| N. azioni con diritto di voto possedute | , | % rispetto al capitale sociale con diritto di voto |
| di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria | , | % rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria |

| | | |
|---|---|---|
| N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) | , | % rispetto al capitale sociale con diritto di voto |
| N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale) | , | % rispetto al capitale sociale con diritto di voto |

data della dichiarazione ____________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

N° fogli complessivi

indirizzo ____________ CAP ____________

N. Tel. ____________

Eventuali osservazioni ____________

## PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

### Istruzioni per la compilazione del modello 19/L

### AMBITO DI APPLICAZIONE

*a) Soggetti tenuti all'invio del modello 19/L*

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata i soggetti che hanno:

1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

   - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
   - al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione [1];

2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.

La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale della SIM è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti [2].

Non è tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del Tesoro.

*b) Modalità di calcolo della percentuale*

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

- *al numeratore* si considerano: *a)* le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; *b)* le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

---

(1) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

(2) Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: *al numeratore*, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; *al denominatore*, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SIM al termine dell'operazione di aumento.

Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/L.

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

*Quadro A*: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia o una SIM andrà indicato anche il relativo codice.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

08 Società semplice

41 Società in accomandita per azioni

42 Società in accomandita semplice

43 Società in nome collettivo

51 Società per azioni

52 Società a responsabilità limitata

61 Società cooperativa a responsabilità limitata

62 Società cooperativa a responsabilità illimitata

14 Enti vari

74 Enti e Società non residenti

- *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti:
  1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, semprecché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
  2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, semprecché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
  3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SIM ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 385/93.
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

*Quadro B*: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi:

- la denominazione della società partecipata, il codice fiscale e il codice identificativo;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

*Quadro C*: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *N. Azioni possedute*: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

*Quadro D:* AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *N. Azioni possedute*: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate ([1]), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

- *N. Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto*: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

- *N. Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

**N.B.** Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

*Quadro E:* AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETA DI GESTIONE DI FONDI COMUNI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti ([2]).

- *N. Azioni possedute*: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

- *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

---

([1]) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

([2]) In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

- *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
- *Numero dei fiducianti*: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:
  1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
  2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

*Riepilogo*

- *N. Azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

  **Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.**
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N. Azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- *N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.

- *Numero fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

*Quadro F*: DISTINTA DELLE SOCIETA CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SIM.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto*: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
- *Rapporto con il soggetto dichiarante*: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

  Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

  - la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
  - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del d.lgs. 385/93.

  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto*: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

  Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

ALLEGATO 3

| INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE [1] | |
|---|---|
| Crediti verso banche | Debiti verso banche |
| Crediti verso enti finanziari | Debiti verso enti finanziari |
| - appartenenti al gruppo | - appartenenti al gruppo |
| - non appartenenti al gruppo | - non appartenenti al gruppo |
| Crediti verso clientela | Debiti verso clientela |
| - appartenente al gruppo | - appartenente al gruppo |
| - non appartenente al gruppo | - non appartenente al gruppo |
| Obbligazioni e altri titoli di debito | Debiti rappresentati da titoli |
| - emessi da imprese finanziarie del gruppo | Altre passività |
| - emessi da imprese non finanziarie del gruppo | - verso imprese finanziarie del gruppo |
| - emessi da altri | - verso imprese non finanziarie del gruppo |
| Azioni, quote e altri titoli di capitale | - verso altri |
| - di imprese finanziarie del gruppo | Fondi per rischi ed oneri |
| - di imprese non finanziarie del gruppo | Fondo per rischi finanziari generali |
| - di altri | Fondi rischi su crediti |
| Partecipazioni in imprese non del gruppo | Passività subordinate |
| - finanziarie | Capitale versato |
| - non finanziarie | Riserve e sovrapprezzi di emissione |
| Partecipazioni in imprese del gruppo | |
| - finanziarie | |
| - non finanziarie | |
| Immobilizzazioni immateriali | |
| Immobilizzazioni materiali | |
| Azioni o quote proprie | |
| Altre attività | |
| - verso imprese finanziarie del gruppo | |
| - verso imprese non finanziarie del gruppo | |
| - verso altri | |

[1] Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria; viceversa, le società in questione vanno ricomprese tra le imprese non finanziarie.

| GARANZIE, IMPEGNI E OPERAZIONI FUORI BILANCIO ([1]) |
|---|
| Garanzie rilasciate |
| – a imprese finanziarie del gruppo |
| – a imprese non finanziarie del gruppo |
| – ad altri |
| Impegni |
| 1) Operazioni di acquisto e vendita di titoli e valute non ancora regolate |
| – con imprese finanziarie del gruppo |
| – con imprese non finanziarie del gruppo |
| – con altri |
| 2) Operazioni in contratti derivati ([2]) |
| – con imprese finanziarie del gruppo |
| – con imprese non finanziarie del gruppo |
| – con altri |

([1]) Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria; viceversa, le società in questione vanno ricomprese tra le imprese non finanziarie.

([2]) Andranno indicati in questa categoria anche i contratti di opzione. Non devono essere computati i contratti derivati negoziati sui mercati regolamentati. I contratti devono essere valorizzati facendo riferimento all'equivalente creditizio, come definito dalle modalità di calcolo del rischio di controparte delle SIM.

| INFORMAZIONI DI CONTO ECONOMICO [1] | |
|---|---|
| Interessi passivi e oneri assimilati | Interessi attivi e proventi assimilati |
| - ad imprese finanziarie del gruppo | - da imprese finanziarie del gruppo |
| - ad imprese non finanziarie del gruppo | - da imprese non finanziarie del gruppo |
| - ad altri | - da altri |
| Commissioni passive | Commissioni attive |
| - ad imprese finanziarie del gruppo | - da imprese finanziarie del gruppo |
| - ad imprese non finanziarie del gruppo | - da imprese non finanziarie del gruppo |
| - ad altri | - da altri |
| Perdite da operazioni finanziarie | Profitti da operazioni finanziarie |
| - con imprese finanziarie del gruppo | - con imprese finanziarie del gruppo |
| - con imprese non finanziarie del gruppo | - con imprese non finanziarie del gruppo |
| - con altri | - con altri |
| Spese amministrative | Dividendi e altri proventi |
| - corrisposte ad imprese del gruppo | - da imprese finanziarie del gruppo |
| - altre | - da imprese non finanziarie del gruppo |
| Altri oneri di gestione | - da altri |
| Altri costi | Altri proventi di gestione |
| | Altri ricavi |

[1] Tra le società e gli enti finanziari non sono ricomprese le società la cui attività consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria; viceversa, le società in questione vanno ricomprese tra le imprese non finanziarie.

97A0417

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 1997.

**Autorizzazione alla società Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via San Giovanni della Croce, 3;

Vista l'istanza in data 16 gennaio 1995 con la quale la Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alle operazioni di gestione dei fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in data 20 settembre 1996, concernente la modifica dell'oggetto sociale mediante l'aggiornamento dell'art. 4 dello statuto sociale in ordine alla possibilità per l'impresa di gestire le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 124/1993, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del citato decreto;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 19 dicembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a..

Dispone:

Art. 1.

La Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via San Giovanni della Croce, 3, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

È approvato lo statuto sociale della Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con le modifiche apportate all'art. 4 che comporta la modifica dell'oggetto sociale in ordine alla possibilità per l'impresa di gestire le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 124/1993, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del citato decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1997

*Il presidente:* MANGHETTI

97A0418

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 dicembre 1996.

**Approvazione progetto dei lavori: «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso». Affidamento attuazione dell'intervento all'Ente sardo acquedotti e fognature. (Ordinanza n. 67).**

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con la predetta ordinanza n.7/1995, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 dei programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal suddetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso»;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature, in prosieguo «E.S.A.F.», è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 7.200.000.000, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *c)*, su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo e disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 28 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.S.A.F. per shema 45 Sulcis-Nord: rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n 1704/4;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F.;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'E.S.A.F. ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto dell'intervento «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso» per un importo complessivo di L. 7.200.000.000;

Atteso che sul progetto si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 294, reso nell'adunanza del 29 ottobre 1996, con la raccomandazione: «che venga ridimensionata la previsione di spesa per le pratiche espropriative che appare eccessiva» sulla considerazione che «l'importo previsto nei compensi a corpo per le pratiche espropriative è pari a L. 43.800.000 e che, in raffronto a L. 199.231.665 indicate nelle somme a disposizione per le espropriazioni, appare eccessivo»;

Atteso che, con riferimento alla previsione di spesa per le pratiche espropriative, il computo metrico del progetto (allegato 13) indica che la stessa è determinata dal prodotto del numero di partite catastali, risultanti dal piano particellare d'esproprio (allegato 9), per il compenso unitario di L. 600.000, mentre il calcolo delle indennità d'esproprio è riportato nel piano particellare d'esproprio (allegato 9);

Atteso che il compenso unitario per le pratiche espropriative previsto in progetto appare in linea con quello assunto in progetti già esitati con parere favorevole dallo stesso C.T.A.R.. (voto n. 232 del 29 maggio 1996, dove è previsto un indennizzo unitario di L. 650.000);

Considerato che la spesa per le pratiche espropriative e quella per le indennità sono assolutamente indipendenti, e che le motivazioni di cui alla prescrizione contenuta nel parere del C.T.A.R. non sono suffragate da una analisi nel merito della determinazione del compenso unitario, e comunque non sono coerenti con pareri al riguardo precedentemente espressi dallo stesso C.T.A.R.;

Vista la nota n. 18320, in data 10 dicembre 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale;

Ritenuto di dover approvare il progetto dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 7.200.000.000, sul quale ha espresso il proprio parere il C.T.A.R. con voto n. 294 del 29 ottobre 1996;

Atteso pertanto, che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 all'art. 6, secondo comma, lettera *c)*;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione del progetto dell'intervento sopra citato e, nel contempo, all'affidamento della realizzazione all'E.S.A.F, previsto dal programma operativo primo stralcio quale attuatore dell'intervento ai, sensi e per gli effetti, di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

*Approvazione del progetto e procedure ablative*

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, è approvato il progetto dei lavori di «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso» dell'importo complessivo di L. 7.200.000.000 così ripartito:

| | | |
|---|---|---|
| *A)* Lavori a base d'asta . . . . . . . | | L. 5.676.156.558 |
| *B)* Somme a disposizione | | |
| I.V.A. . . . . . . . | L. 587.615.656 | |
| spese tecniche . . | » 664.117.335 | |
| imprevisti . . . . . | » 81.778.786 | |
| oneri attrav. strad. | » 20.000.000 | |
| oneri notarili espr. | » 51.100.000 | |
| espropriazioni. . . | » 119.231.665 | |
| | | L. 1.523.843.442 |
| Importo del progetto . . . | | L. 7.200.000.000 |

2. I lavori di cui al progetto approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 4;

espropriazioni: compimento entro mesi 27;

lavori: inizio entro mesi 4;

lavori: compimento entro mesi 15.

4. Essendo l'opera ricompresa nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la stessa, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, è di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono ammessi, su richiesta dell'E.S.A.F. dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;

Art. 2.

*Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento*

1. L'E.S.A.F. è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta

Carbonia-partitore Portoscuso» secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto dell'intervento stesso.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F. dott. Antonio Demuro è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1704/4.

3. Per l'esecuzione delle opere predette è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», l'importo globale di L. 7.200.000.000.

4. La somma di L. 7.200.000.000, relativa all'intervento in argomento, verrà impegnata sul bilancio della contabilità speciale n. 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. L'articolazione dell'importo di L. 7.200.000.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

| | | |
|---|---|---|
| *A)* Lavori a base d'asta . . . . . . . | | L. 5.676.156.558 |
| *B)* Somme a disposizione | | |
| I.V.A. . . . . . . . . | L. 587.615.656 | |
| spese tecniche . . | » 664.117.335 | |
| imprevisti . . . . . | » 81.778.786 | |
| oneri attrav. strad. | » 20.000.000 | |
| oneri notarili espr. | » 51.100.000 | |
| espropriazioni. . . | » 119.231.665 | |
| | | L. 1.523.843.442 |
| Importo del progetto . . . | | L. 7.200.000.000 |

7. Le prestazioni svolte dall'E.S.A.F. in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

8. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

11. Resta a carico dell'E.S.A.F. ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'E.S.A.F. stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico dell'E.S.A.F. ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)*, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'E.S.A.F. che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. L'importo globale di L. 7.200.000.000, relativo alla realizzazione dell'intervento denominato «Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso», verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla contabilità speciale di

tesoreria n. 1704/4, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 1.800.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 2.160.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.440.000.000;

L. 2.160.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 3.600.000.000;

L. 1.080.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 5.760.000.000;

15. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F., corredate da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F. sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.S.A.F., in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. L'E.S.A.F., con atti a firma del suo presidente protempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1704/4 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

*Prescrizioni attuative dell'affidamento*

1. L'E.S.A.F. realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F. stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto, l'E.S.A.F. dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, quinto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'E.S.A.F. dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'E.S.A.F. dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'E.S.A.F., salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali, dovrà altresì appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori o all'Albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'E.S.A.F. è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

8. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'E.S.A.F., nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'E.S.A.F. medesimo.

9. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del sub-commissario per l'emergenza idrica.

10. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.

11. Le opere attuate dall'E.S.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

12. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'E.S.A.F. di avviare con immediatezza le procedure di gara.

13. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

14. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'E.S.A.F., il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

15. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F. e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

*Collaudo dei lavori*

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verra effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, da collaudatore unico e/o dalla commissione dei collaudatori, nominati dall'E.S.A.F. su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'E.S.A.F.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal sub-commissario all'E.S.A.F. che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l' E.S.A.F. è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F. ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

*Rapporti*

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.S.A.F. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.S.A.F. e pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'E.S.A.F., per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'E.S.A.F. altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'E.S.A.F. si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione dell'E.S.A.F. di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

*Contoversie*

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'E.S.A.F. non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 12 dicembre 1996

*Il commissario governativo*
PALOMBA

*Il sub-commissario governativo*
FADDA

97A0419

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 22 gennaio 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1594,35 |
| ECU | 1891,06 |
| Marco tedesco | 971,28 |
| Franco francese | 287,97 |
| Lira sterlina | 2641,84 |
| Fiorino olandese | 864,76 |
| Franco belga | 47,114 |
| Peseta spagnola | 11,606 |
| Corona danese | 254,85 |
| Lira irlandese | 2575,51 |
| Dracma greca | 6,216 |
| Escudo portoghese | 9,747 |
| Dollaro canadese | 1192,04 |
| Yen giapponese | 13,409 |
| Franco svizzero | 1113,14 |
| Scellino austriaco | 138,06 |
| Corona norvegese | 244,05 |
| Corona svedese | 222,95 |
| Marco finlandese | 330,82 |
| Dollaro australiano | 1237,69 |

**97A0501**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

**Comunicato riguardante il decreto ministeriale 19 dicembre 1996 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.**

Con decreto in data 19 dicembre 1996 è stata indicata nel 2,45% la percentuale di aumento da applicare per l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni da applicare nel 1997 alle concessioni in corso di validità aventi decorrenza dal 1990 al 1996 compreso; tali misure aggiornate costituiscono altresì la base per il calcolo dei canoni per le concessioni da rilasciare o rinnovare nell'anno 1997.

**97A0428**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara in data 14 dicembre 1996 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta da parte del prof. Masè, della somma di L. 5.800.000, quale quota a lui spettante della convenzione stipulata fra l'Università e il comune di Vegarano Mainarda, a favore del dipartimento di scienze geologiche e paleontologiche.

**97A0429**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Revoca alla «Docks Consorzio Como S.r.l.» dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale di deposito**

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1996 è stata revocata alla «Docks Consorzio Como S.r.l.» l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito sito in Como-Camerlata, via Scalabrini, 64.

**97A0425**

**Modificazione alla ragione sociale della società «Fei Eurofid S.r.l.», in Roma**

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1996 il decreto interministeriale 13 giugno 1992 con il quale la società «Fei Eurofid S.r.l.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato con decorrenza 2 dicembre 1996 nella parte relativa alla ragione sociale variata in «Invest Eurofid S.r.l.».

**97A0426**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modifica di autorizzazione già concessa)**

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1135/1997*

Specialità medicinale AIMAFIX D.I.:

1 flac. liof. 200 UI + 1 flac. 5 ml n. di A.I.C. 025841077;

1 flac. liof. 500 UI + 1 flac. 10 ml n. di A.I.C. 025841089;

1 flac. liof. 800 UI + 1 flac. 10 ml n. di A.I.C. 025841091.

Titolare A.I.C.: Istituto sierovaccin. italiano I.S.I. S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica (non specificata). L'aggiunta di antitrombina III nel corso del processo produttivo ha funzione stabilizzante.

**97A0427**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.14967.XV.J(148) del 5 dicembre 1996 il manufatto esplosivo denominato: Cartouche 006 che la soc. BPD difesa e spazio S.p.a. intende importare dalla soc. Pyrospace - Francia è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0323-1.4S.

97A0422

### Conferimento di decorazioni al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1996, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera di guerra dell'Arma del genio e alla bandiera di guerra dell'Arma della fanteria con le seguenti motivazioni:

«In occasione di gravi eventi alluvionali, interveniva prontamente con uomini e mezzi nelle aree sinistrate e con encomiabile slancio di solidarietà e spirito di sacrificio approntava una preziosa opera di soccorso delle popolazioni civili, prodigandosi incessantemente sin dalle prime ore per il salvataggio di molte vite umane. Con ininterrotta e immane fatica, in condizioni meteorologiche particolarmente avverse ed in situazioni di estrema difficoltà, allestiva tendopoli per i senzatetto e consentiva il ripristino della viabilità e delle comunicazioni. Dando prova, ancora una volta, di altissima professionalità, di eccezionale abnegazione e di elevate capacità tecniche, contribuiva al graduale ritorno alla normalità, riuscendo così a dare conforto e fiducia ai cittadini, duramente colpiti negli affetti e nei beni». Novembre 1994 - Val Padana.

«In occasione di gravi eventi alluvionali, interveniva prontamente con uomini e mezzi nelle aree sinistrate e con encomiabile slancio di solidarietà e spirito di sacrificio approntava una preziosa opera di soccorso delle popolazioni civili, prodigandosi incessantemente sin dalle prime ore per il salvataggio di molte vite umane. Con ininterrotta e immane fatica, in condizioni meteorologiche particolarmente avverse ed in situazioni di estrema difficoltà, allestiva tendopoli per i senzatetto e consentiva il ripristino della viabilità e delle comunicazioni. Dando prova, ancora una volta, di altissima professionalità, di eccezionale abnegazione e di elevate capacità tecniche, contribuiva al graduale ritorno alla normalità, riuscendo così a dare conforto e fiducia ai cittadini, duramente colpiti negli affetti e nei beni». Novembre 1994 - Val Padana.

97A0421

### Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.14627.XV.J(1017) del 13 dicembre 1996 gli artifici pirotecnici denominati: «LD201 (d.f. UB0320)» e «LD301 (d.f. UB0321)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano), intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao Town (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15128.XV.J(1066) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Edelweiss Calibro 80», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15343.XV.J(1082) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Max Trac Vesuvio 6 Pieghe», che la ditta Talamanca Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15341.XV.J(1081) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Medio Trac Vesuvio 4 Pieghe», che la ditta Talamanca Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15343.XV.J(1083) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Mini Trac Vesuvio 4 Pieghe», che la ditta Talamanca Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14866.XV.J(1055) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac Hanabi 4 Pieghe con finale forte», che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), località Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14864.XV.J(1053) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac Hanabi 6 Pieghe con tronetto», che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), località Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14865.XV.J(1054) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac Hanabi 6 pieghe con finale lungo», che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), località Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14863.XV.J(1052) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac Hanabi 4 pieghe con finale», che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), località Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14856.XV.J(1045) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Rio Basile 80», che la ditta Basile Pasquale intende produrre nella propria fabbrica sita in Terzigno (Napoli), località Bosco Mauro, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15333.XV.J(1075) del 13 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Tric-trac Nasti 6 pieghe», che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A0423

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

**Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1996, per le patate destinate alla trasformazione industriale.**

Art. 1.

*Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione*

L'accordo interprofessionale per la campagna 1996 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 16 aprile 1996 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti retroattivi a far data dal 15 maggio 1996 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la quinta annualità del programma quinquennale già avviato nella campagna 1992-93;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 100.000 tonnellate;

3) l'istituzione di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale;

4) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie «fasce»;

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

*Centri di raccolta*

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

*Operazioni demandate alle associazioni di produttori*

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita.

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonché gli estremi del documento di trasporto. Eventuale documentazione probante il trasporto del prodotto, in sostituzione delle abolite bolle di accompagnamento, dovrà essere spedita dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta, tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

*Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni*

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, di esercitare nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di proddotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.

*Contratti*

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale produzioni agroalimentari e forestali, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei produttori (Unapa e Italpatate) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

*Dichiarazione delle associazioni dei produttori*

Le associazioni dei produttori pataticoli dovranno comunicare, con cadenza mensile, alle rispettive unioni, i quantitativi di patate, suddivisi per fasce di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, all'A.I.M.A. e alle rispettive unioni, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati.

Art. 7.

*Contenuto della domanda di concessione del contributo*

La domanda di contributo da indirizzare all'A.I.M.A. deve recare indicati il nome e l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento.

Là domanda deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:

*a)* certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore ai tre mesi;

*b)* dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

*c)* certificazione richiesta dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490, a seconda se trattasi di contributi inferiori o superiori a 300 milioni di lire;

*d)* indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

*e)* copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali;

*f)* una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore le ha pagato un prezzo pari almeno al prezzo minimo fissato in accordo;

*g)* le distinte previste nel precedente art. 3, debitamente controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;

*h)* certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

*i)* certificato rilasciato dall'unione di appartenenza attestante l'avvenuto pagamento del prezzo minimo dall'associazione dei produttori al singolo produttore.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO
INTERPROFESSIONALE PATATA 1996

Il giorno 16 aprile 1996 presso il Ministero delle risorse agricole, alimentarie e forestali, le unioni nazionali dei produttori di patate U.N.A.P.A. ed Italpatate, le Associazioni di categoria degli industriali (AIIPA) con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1996 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 100.000 tonnellate.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al miglioramento tra fase produttiva ed industriale nonché azioni per il potenziamento dell'associazionismo, l'A.I.M.A. corrisponderà direttamente:

1) Alle associazioni di produttori agricoli:

*a)* la somma di L. 39/kg per le associazioni di produttori situate nel nord Italia e di L. 45/kg per le associazioni di produttori situate nel centro-sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione;

*b)* la somma di L. 17/kg come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria.

Per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* le unioni nazionali riconosciute delle Associazioni dei produttori, presenteranno all'esame dell'A.I.M.A. un progetto operativo congiunto.

2) Alle unioni:

*a)* la somma di L. 5/kg per l'attività di contrattazione e di coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione;

*b)* la somma di L. 3/kg per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale dei contratti stipulati tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione. Tale attività verrà effettuata dalle unioni nazionali alle quali le singole associazioni aderiscono.

ACCORDO INTERPROFESSIONALE
PER LA CAMPAGNA 1996 PER LE PATATE DESTINATE
ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Nella sede del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla presenza del Ministro Luchetti, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticoli U.N.A.PA. e l'Italpatate da una parte e le Associazioni industriali di categoria dell'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo; considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'Accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale,

si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la quinta annualità del programma già avviato nella campagna 1992/93;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 120.000 tonnellate;

3) il mantenimento del fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale e gestito dal Consorzio per il miglioramento della patata da industria.

Si conviene pertanto il presente accordo per la campagna 1996 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di trasformazione per complessive tonnellate 120.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 10 maggio 1996 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 2).

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'U.N.A.PA. e dell'Italpatate, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 1996 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Considerato che il costo minimo di produzione delle patate in Italia è pari a lire 245/kg e pertanto il prezzo di cessione delle patate alle industrie non potrà essere inferiore al costo minimo di produzione per le fasce *A* e *B*, si conviene:

*Fascia A:* il prezzo della fascia *A* può essere determinato al momento della stipula dei contratti per il prodotto di calibro superiore a 40 mm di cui alle norme di qualità della fascia *A:* (vedi allegato 3). Tale prezzo potrà impegnare il conferimento del 70% dei quantitativi contrattati
e per il restante 30% il prezzo di cessione sarà determinato al momento del conferimento tenuto conto delle indicazioni della commissione composta dai rappresentanti delle due unioni e dall'AIIPA e fatti salvi diversi accordi tra le parti.

In alternativa si potrà determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti.

Tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al costo minimo di produzione.

*Fascia B:* il prezzo della fascia *B* viene fissato in lire 245/kg più eventale *bonus* e *malus* per il prodotto di calibro superiore a 45 mm. di cui alle norme di qualità della fascia *B* (vedi allegato 4).

Successivamente, al momento del conferimento del prodotto, sarà determinato il prezzo di mercato delle patate, che verrà fissato da una commissione tecnica composta dai rappresentanti delle due unioni e dall'AIIPA entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta, tenuta presente la media dei prezzi rilevati nel periodo della raccolta nella regione di provenienza delle patate. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo stesso.

In alternativa si potrà determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti.

*Fascia B1:* il prezzo della fascia *B1* viene fissato in lire 220/kg per prodotto di calibro inferiore a 45 mm. di cui alle norme di qualità della fascia *B* (vedi allegato 4).

Successivamente, al momento del conferimento del prodotto, potrà essere determinato il prezzo di mercato delle patate, che verrà fissato dalla commissione tecnica di cui alla fascia *B* entro un periodo di tempo non superiore a due mesi dalla raccolta; gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 60% dell'aumento del prezzo stesso.

In alternativa si potrà determinare il prezzo di cessione per le patate definito al momento della stipula dei contratti.

*Fascia C:* per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips e fritte, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia *C* (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 75/kg.

Il prodotto utilizzabile con la fascia *C* non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa.

Eventuali altri condizionamenti e servizi resi se richiesti e concordati, saranno a carico dell'industria acquirente.

Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 4.

La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione dei produttori venditrice il prezzo di cui all'art. 3 ed inoltre di versare lire 3/kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.

La parte agricola si impegna a versare un pari importo nel medesimo fondo.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3, 4, 5.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4 e 5.

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4, 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentiranno la consegna o il ritiro del prodotto dovranno essere comunicati nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 7.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro quattro ore la mancata accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari all'1% al mese per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie, che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sarà il funzionario responsabile del servizio AIMA (o un suo delegato) della regione sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 11.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di L. 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Il presente accordo è depositato a cura delle unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori entro quindici giorni della stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIRAAF, l'AIMA e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.

Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

---

ALLEGATO 1

A.P. riconosciute:

ASSO.PA (Bologna)
AS.PRO.PAT. (Alessandria)
ASSO.PATATA (Napoli)
LA SILA (Cosenza)
A.P.P.A. (Verona)
A.M.P.P. (L'Aquila)
KART (Salerno)
A.P.N. (Napoli)
A.P.P.A.L. (Viterbo)
A.P.C. (Napoli)
AL.PRO.PAT (Milano)
ASSOPATATA CASERTA (Caserta)
ASSO.NA.PA. (Napoli)
APPE (Bologna)
FUCENTINA (L'Aquila)
AAPP (Salerno)
APC (Napoli)
ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIA (Viterbo)
SILANPATATE (Cosenza)
ASSOCIAZIONE LA REGINA (Caserta)

ALLEGATO 2

## CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE CAMPAGNA 1996

N. contratto ............................ codice ditta ......................................

Tra il ...................... .................................. legale rappresentante dell'associazione .............................................. con sede amministrativa in ............................................ tel. ...................................... partita IVA ...................................... aderente all'Unione nazionale .................................................. produttore-venditore da una parte e la ditta ........................................................ con sede sociale in ................................................ , stabilimento in ........................ via ....................... n. ....... .... tel. .................................................. partita IVA ................................ che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .............................................. acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

### Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1994/95 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn. ........................ patate di cui alla fascia A all. n. .........

Tonn. patate di cui alla fascia B all. n. .........

Tonn. ........................ patate di cui alla fascia C all. n. .........

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

*a)* di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

*b)* di ritirare il prodotto entro le date convenute

.........................................................................................

### Art. 2

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario

### Art. 3

Il prezzo viene concordato come segue:

.........................................................................................

**Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso ......... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegato all'accordo.**

### Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

### Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale 60 giorni data fattura in un'unica soluzione.

### Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIRAAF il ......................................................................, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

### Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

*p.* L'associazione *p.* L'industria

ALLEGATO 3

## NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

*Fascia A.*

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà;

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

*a)* residuo secco:

minimo 20% con oscillazione di più o meno 1,0% dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19,5% con oscillazioni di più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/6) e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/6): + L. 2/Kg per ogni decimo di punto.

Per partire con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

*b)* zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche: limiti di accettabilità:

*a)* patate con calibro diverso dal convenuto 5% in peso;

*b)* lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm 3% in peso;

*c)* patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità 5% in peso;

*d)* lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm 2% in peso;

*e)* scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero 3% in peso;

*f)* tuberi con guasto 2% in peso;

*g)* i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, e debbono essere di consistenza compatta;

*h)* debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

*i)* sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

## NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

*Fascia B.*

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

*a)* residuo secco:

minimo di 20% con oscillazioni di più o meno di 1,0% dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19,5% più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/6) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30/6): L. 0,5/Kg per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partire con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

*b)* zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche: limiti di accettabilità:

*a)* lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm 3% in peso;

*b)* patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità 5% in peso;

*c)* lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm 2% in peso;

*d)* scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero 3% in peso;

*e)* tuberi con guasto 2% in peso;

*f)* i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, e debbono essere di consistenza compatta;

*g)* debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

*h)* sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)*, è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità.

Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti bonus e malus:

da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 25 per kg;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 15 per kg;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 5 per kg;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. – 5 per kg;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. – 10 per kg;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi bonus di L. + 25 per kg;

da 50 a 55 tuberi bonus di L. + 20 per kg;

da 56 a 60 tuberi bonus di L. + 10 per kg;

da 61 a 66 tuberi prezzo base;

da 67 a 71 tuberi malus di L. – 5 per kg;

da 72 a 77 tuberi malus di L. – 10 per kg.

Per partire con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

ALLEGATO 5

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

*Fascia C.*

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% più o meno 0,5% accertato con metodo idrometrico. Per partire con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilità dei punti 1), 2) e 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1) 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2) 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3) 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.

La franchigia totale è fissata al 3%.

97A0459

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 449 del 2 maggio 1996, relativo alla specialità medicinale «CASODEX», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 41, prima colonna, dove è indicato: «Titolare A.I.C.:», dove è scritto: «codice fiscale n. *00703590155.»*, leggasi: «codice fiscale *0073530155.»*.

97A0433

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 597/1996 del 5 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale «FENGEL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 60, seconda colonna, dove è scritto: «La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio intestate alla società: Zyma S.p.a., con sede in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124, è ora trasferita alla società Zyma S.A. 1260 Nyon - Canton Vaud (Svizzera) e sostituita con il codice A.I.C. ...», leggasi: «La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio intestate alla società: Zyma S.p.a., con sede in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124, è ora trasferita alla società Zyma S.A. 1260 Nyon - Canton Vaud (Svizzera) *rappresentata in Italia dalla Zyma S.p.a., con sede in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124* e sostituita con il codice A.I.C. ...».

97A0434

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifiche degli eccipienti, della composizione e del periodo di validità di specialità medicinali».** (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 672 del 22 luglio 1996, relativo alla specialità medicinale «BUSCOPAN COMPOSITUM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 12, prima colonna, dove è indicato «rivestimento:», dove è scritto: «... talco mg *56,38* ...», leggasi: «... talco mg *56,538* ...».

97A0431

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali ad uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 10 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 747 del 9 agosto 1996, relativo alla specialità «ALFAFLUORONE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, a pag. 30, seconda colonna, dove è scritto «lozione dermatologica 30 ml; n. di A.I.C. *01467074;*» leggasi: «lozione dermatologica 30 ml; n. di A.I.C. *014676074;*».

97A0432

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 837/1996 del 26 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «TENACID», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 87, seconda colonna, dove è indicato: «Composizione:», dove è scritto: «ogni flacone di polvere sterile in Monovial (sistema di *trasfusione* chiuso) contiene ...», leggasi: «ogni flacone di polvere sterile in Monovial (sistema di *trasferimento* chiuso) contiene ...».

97A0435

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11